

Oggetto: Interrogazione n 1481/2025 presentata in data 24/02/2025 ad iniziativa del Consigliere Mastrovincenzo, concernente “Progetto Parco eolico Monte Miesola” a risposta scritta.

Con l'interrogazione in oggetto il Consigliere interroga il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

- **se sono confermate le notizie di stampa riguardo la richiesta di indizione di inchiesta pubblica e il diniego del Ministero;**
- **se è confermata la notizia secondo cui la Regione avrebbe proposto un ricorso al Consiglio di Stato;**
- **quali sono, eventualmente, le motivazioni del ricorso presentato dalla Regione Marche al Consiglio di Stato;**
- **se è già prevista una data di discussione per il ricorso sopra citato.**

Il sottoscritto, sentito il Dipartimento, il Settore e gli uffici competenti espone quanto segue.

1) *“Si conferma la richiesta di indizione di inchiesta pubblica e il diniego del Ministero. Si specifica che con nota prot. n. 633949 del 24/05/2024, acquisita con prot. n. 96867/MASE del 27/05/2024, è stata trasmessa la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 70 del 21/05/2024 avente ad oggetto la richiesta di indizione dell'inchiesta pubblica di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. 152/2006 per il progetto in epigrafe. A fronte di tale richiesta il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. 108783 del 13/06/2023 ha chiesto alla Società Fri-El S.p.A. di trasmettere il proprio motivato riscontro in merito alla richiesta avanzata dalla scrivente Amministrazione. La Società proponente, con nota acquisita con prot. 119733/MASE del 28/06/2024, si è rimessa alle valutazioni dell'Autorità Competente. Quindi, con nota assunta al prot.n. 1027161 del 07/08/2024, il Ministero, pur ritenendo ammissibile la richiesta avanzata dalla Regione Marche, ha comunicato di non ritenere sussistenti le condizioni per farsi luogo all'attivazione della inchiesta pubblica.*

2) *Si conferma che è stato proposto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a seguito della presentazione della mozione consiliare, approvata all'unanimità, n. 511 in data 04/11/2024 da parte del Presidente del Consiglio Regionale, avv. Dino Latini concernente "Diniego di inchiesta pubblica richiesta dalla Regione Marche in relazione all'impianto eolico denominato "Monte Miesola" nel territorio dei Comuni di Sassoferrato e Fabriano". Con la stessa si impegnava il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore competente a promuovere le necessarie azioni nei confronti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la revoca del provvedimento di diniego e la conseguenziale convocazione dell'inchiesta pubblica a norma di quanto previsto dall'art. 24-bis del D.Lgs. 152/2006 e ad impugnare, dinnanzi alla Giurisdizione Amministrativa o, in via alternativa,*

tramite Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, il provvedimento reiettivo in oggetto emarginato, anche in funzione di ottenere l'indizione della Inchiesta Pubblica per la fase di consultazione relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in oggetto emarginato. Successivamente con atto notificato in data 29 gennaio u.s. la Società Fri – El S.p.A. ha chiesto che il ricorso straordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, sia deciso in sede giurisdizionale. Pertanto, si è provveduto alla trasposizione avanti al Tar Lazio.

3) Si riportano di seguito le motivazioni del ricorso presentato dalla Regione Marche, che emergono dalla relazione sui fatti ID. 35375766 del 28/11/2024 predisposta dal Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.

“In primo luogo, non trova fondamento in alcuna disposizione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 l'affermazione secondo cui “il disposto in materia di inchiesta pubblica contenuto nel codice dell'ambiente ha natura alternativa al procedimento di pubblicazione e presentazione, in forma scritta, di osservazioni”. Al contrario, l'art. 24-bis, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce espressamente che “la richiesta di cui al comma 2, motivata specificamente in relazione ai potenziali impatti ambientali del progetto, è presentata entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 1”. Se, come afferma il MASE, l'inchiesta pubblica fosse ontologicamente alternativa alla consultazione del pubblico interessato mediante la pubblicazione dell'avviso ed il ricevimento di osservazioni scritte, non avrebbe senso prevedere che la domanda di inchiesta pubblica possa essere avanzata entro 40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico, vale a dire allorquando si è già conclusa la consultazione mediante osservazioni scritte. In realtà il senso e la finalità dell'inchiesta pubblica sono proprio quelli di consentire la massima partecipazione del pubblico e di raccogliere contributi istruttori che verosimilmente non perverrebbero utilizzando le forme “tradizionali” della consultazione scritta. E ciò è ancor più vero a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 104/2017, il quale, prevedendo la pubblicazione dell'avviso al pubblico abbia luogo esclusivamente sul sito web dell'Autorità Competente e non anche sui quotidiani, innegabilmente ha reso, di fatto, meno conoscibile l'esistenza del progetto e la concreta possibilità di presentare osservazioni. Del resto, considerato l'elevato impatto ambientale dell'opera in progetto e l'ampiezza del territorio e della popolazione che sarebbero interessati dagli effetti ambientali del progetto medesimo, si ritiene che il numero di osservazioni scritte effettivamente pervenute al Ministero (solamente 33), lungi dal testimoniare una larga partecipazione del pubblico interessato alla consultazione scritta, dovesse indurre codesta Spettabile Autorità Competente a compiere una valutazione diametralmente opposta, ossia una valutazione finalizzata a garantire, tramite l'inchiesta pubblica, la massima partecipazione civica onde addivenire ad una decisione finale quanto più informata e condivisa. Per quanto concerne, poi, l'assunto secondo cui a partire dal D.L. 76/2020 “sono state introdotte una serie di misure di semplificazione finalizzate a dare impulso in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy che hanno disposto l'estrema riduzione dei termini procedurali della VIA” per cui “l'effettuazione dell'inchiesta pubblica rischia di comportare un disallineamento con i termini di legge previsti per la conclusione del procedimento”, si osserva come una simile argomentazione dovrebbe

paradossalmente portare al sistematico rigetto di ogni istanza di inchiesta pubblica legittimamente avanzata dalla Regione o dagli Enti Locali. Pertanto, la decisione dell'Autorità Competente di non disporre un'inchiesta pubblica non può ragionevolmente fondarsi sul maggior tempo che la stessa comporta in termini di durata del procedimento (maggior tempo che comunque viene limitato dalla norma in massimo di 90 giorni), bensì, andrebbe adottata esclusivamente in forza di motivazioni

attinenti all'opportunità o meno di allargare la partecipazione popolare al fine di pervenire ad un'istruttoria massimamente completa e ad una decisione quanto più possibile condivisa. Vale, altresì, la pena sottolineare come il primo a dover evidenziare esigenze di celerità dovrebbe essere il proponente, il quale, invece, nel caso di specie, non si è affatto opposto all'inchiesta pubblica, rimettendosi alle valutazioni dell'Autorità Competente. Da ultimo è appena il caso di osservare che sebbene la data di scadenza per la presentazione delle osservazioni era il 17/05/2024 e la nota ministeriale di diniego sia datata 07/08/2024, all'attualità non risulta alcun atto istruttorio ulteriore né convocata la Commissione nazionale VIA speciale CTPNRR-PNIEC per l'espressione del parere di compatibilità per il suddetto progetto, Commissione cui la Regione Marche partecipa con un suo rappresentante designato dalla Giunta Regionale."

4) Si informa che l'udienza per la trattazione dell'istanza cautelare, come comunicato dal Dipartimento Avvocatura Regionale e Attività Legislativa, è stata fissata in data 5 marzo u.s. al Tar Lazio e, all'esito, la causa è stata riassunta per competenza al Tar Marche presso il quale è fissata udienza per il 9 aprile p.v. ".